

Principali novità normative Ambiente-Sicurezza

Marzo - Aprile 2008

Deliberazione 3 marzo 2008 prot. n. 01/CN/ALBO, recante: "Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'articolo 2, comma 30, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4"

Publicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29/03/2008.

Il provvedimento emanato dal Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali riguarda le modalità di iscrizione all'Albo dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di 30 kg o di 30 l al giorno dei propri rifiuti pericolosi.

Fermo restando che le imprese già iscritte in questa sezione dell'Albo non debbono presentare alcuna documentazione integrativa salvo versare il diritto di iscrizione entro il prossimo 30 aprile, la nuova deliberazione stabilisce che:

- per le domande di iscrizione presentate prima del 13/2/2008 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 4/2008), e non ancora oggetto di provvedimento di iscrizione, la Sezione regionale dell'Albo dovrà provvedere all'iscrizione entro il 13/4/2008,
- per le domande di iscrizione presentate dopo il 13/2/2008 con le modalità previste dalla deliberazione 26/4/2006 n. 1, la Sezione regionale dell'Albo provvederà a richiedere la regolarizzazione ed integrazione della documentazione secondo i contenuti della nuova deliberazione dell'Albo, ed il richiedente dovrà provvedere all'integrazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta (decorso inutilmente tale termine l'istruttoria sarà dichiarata improcedibile).

Decreto Legislativo 18 febbraio 2008 n. 33 "Modifiche al decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, recante attuazione della direttiva 2004/42/CE per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria"

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 03/03/2008

Data di entrata in vigore: 18/03/2008

Il decreto modifica il D.Lgs. n. 161/2006, cambiando i riferimenti dal D.M. 16/01/2004 n. 44 al D.Lgs. 152/2006.

I soggetti che effettuano i controlli relativi al rispetto del presente decreto, nonché la Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi, per i soggetti che versano i contributi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, e, per il tramite delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, i soggetti che immettono sul

mercato i prodotti elencati nell'allegato I trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 marzo 2008 e, successivamente, entro il 1° marzo di ciascun anno, i dati e le informazioni previsti all'allegato IV, riferiti all'anno civile precedente.

Legge 25 febbraio 2008, n. 34 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2007"

Pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 54 alla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 06/03/2008

Data di entrata in vigore: 21/03/2008

Tra le numerose direttive che questa norma delega al governo il recepimento si evidenziano:

- 2006/137/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che modifica la direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna.
- 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti n. 3820/85/ CEE e n. 3821/85/CEE del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio.
- 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE.
- 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio.
- 2006/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla disciplina dell'utilizzazione degli aerei di cui all'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 3, seconda edizione (1988) (versione codificata).
- 2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito.
- 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento.
- 2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose per adattarla al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche.

Deliberazioni della Giunta Regionale N. 499 del 4 marzo 2008 "D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, art. 208, comma 15. L.R. 14.08.2007, n. 20, art. 18. Nuova disciplina in materia di impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti. Approvazione linee guida sulle modalità di rilascio delle autorizzazioni in via definitiva e di svolgimento delle singole campagne di attività"
Publicata sul BURV n. 26 del 25/03/2008
Con tale deliberazione vengono approvati i criteri per il rilascio dell'autorizzazione in via definitiva e di svolgimento delle singole campagne di attività degli impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti di cui alla Parte IV, Titolo I, art. 208, punto 15, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e per l'individuazione dei relativi oneri di istruttoria a carico del richiedente. Tali criteri sono riportati nell'Allegato A del provvedimento. Il provvedimento sostituisce la D.G.R.V. del 21 marzo 2000 n. 994 che pertanto viene revocata.

Regolamento (CE) n. 303/2008 della Commissione del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra
Publicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L92 del 03/04/2008
Data di entrata in vigore: 23/04/2008
Il Regolamento stabilisce i requisiti minimi per la certificazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 842/2006 per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d'aria e le pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco dei certificati rilasciati in conformità di tali requisiti.

Regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra
Publicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L92 del 03/04/2008
Data di entrata in vigore: 23/04/2008
Il Regolamento stabilisce i requisiti minimi per la certificazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 842/2006 per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti determinati gas fluorurati ad effetto serra, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco dei certificati rilasciati in conformità a tali requisiti.

Regolamento (CE) n. 305/2008 della Commissione del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale addetto al recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione
Publicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L92 del 03/04/2008
Data di entrata in vigore: 23/04/2008
Il Regolamento stabilisce i requisiti minimi per la certificazione del personale addetto al recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco dei certificati rilasciati in conformità a tali requisiti. Ai fini del presente regolamento si intendono per «commutatori ad alta tensione» i dispositivi di commutazione e le apparecchiature di controllo, misura, protezione e regolazione ad essi associate così come gli insiemi di tali dispositivi e apparecchi, con le relative connessioni, gli accessori, i contenitori e le strutture di sostegno, il cui utilizzo è associato a generazione, trasmissione, distribuzione e conversione di energia elettrica a tensioni nominali superiori a 1.000 V.

Regolamento (CE) n. 306/2008 della Commissione del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra
Publicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L92 del 03/04/2008
Data di entrata in vigore: 23/04/2008
Il Regolamento stabilisce i requisiti minimi per la certificazione del personale addetto al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco dei certificati rilasciati in conformità a tali requisiti.

Regolamento (CE) n. 307/2008 della Commissione del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i programmi di formazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco degli attestati di formazione del personale per quanto concerne gli impianti di condizionamento d'aria in determinati veicoli a motore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra
Publicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L92 del 03/04/2008
Data di entrata in vigore: 23/04/2008
Il regolamento stabilisce i requisiti minimi per i programmi di formazione del personale addetto al recupero di determinati gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco degli attestati di formazione rilasciati in conformità a tali

requisiti.

Decreto Legge 8 Aprile 2008 n. 59 "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee"

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 09/04/2008

Data di entrata in vigore: 09/04/2008

Il Decreto contiene disposizioni in materia di acque e rifiuti (modifiche al D.Lgs. 152/2006 "T.U. Ambiente", D.Lgs. 36/2003 in tema di discariche e D.Lgs. 209/2003 in tema di veicoli fuori uso).

Art. 3 - Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale in attuazione della direttiva 2000/60/CE. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 12 gennaio 2006, nella causa C-85/05. Procedura di infrazione n. 2004/59

All'articolo 77 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Le regioni possono motivatamente prorogare il termine del 23 dicembre 2015 per poter conseguire gradualmente gli obiettivi dei corpi idrici purché non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato dei corpi idrici e sussistano tutte le seguenti condizioni:

a) i miglioramenti necessari per il raggiungimento del buono stato di qualità ambientale non possono essere raggiunti entro i termini stabiliti almeno per uno dei seguenti motivi:

- 1) i miglioramenti dello stato dei corpi idrici possono essere conseguiti per motivi tecnici solo in fasi successive al 23 dicembre 2015;
- 2) il completamento dei miglioramenti entro i termini fissati sarebbe sproporzionalmente costoso;
- 3) le condizioni naturali non consentono il miglioramento del corpo idrico nei tempi richiesti;

b) la proroga dei termini e le relative motivazioni sono espressamente indicate nei piani di cui agli articoli 117 e 121;

c) le proroghe non possono superare il periodo corrispondente a due ulteriori aggiornamenti dei piani di cui alla lettera b), fatta eccezione per i casi in cui le condizioni naturali non consentano di conseguire gli obiettivi entro detto periodo;

d) l'elenco delle misure, la necessità delle stesse per il miglioramento progressivo entro il termine previsto, la giustificazione di ogni eventuale significativo ritardo nella attuazione delle misure, nonché il relativo calendario di attuazione delle misure devono essere riportati nei piani di cui alla lettera b). Le informazioni devono essere aggiornate nel riesame dei piani.»;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Le regioni, per alcuni corpi idrici, possono stabilire di conseguire obiettivi ambientali meno rigorosi rispetto a quelli di cui al comma 4, qualora, a causa delle ripercussioni dell'impatto antropico rilevato ai sensi dell'articolo 118 o delle loro condizioni naturali, non sia possibile o sia esageratamente oneroso il loro raggiungimento. Devono, in ogni caso, ricorrere le seguenti condizioni:

- a) la situazione ambientale e socioeconomica non consente di prevedere altre opzioni significativamente migliori sul piano ambientale ed economico;
- b) la garanzia che:
 - 1) per le acque superficiali venga conseguito il migliore stato ecologico e chimico possibile, tenuto conto degli impatti che non potevano ragionevolmente essere evitati per la natura dell'attività umana o dell'inquinamento;
 - 2) per le acque sotterranee siano apportate modifiche minime al loro stato di qualità, tenuto conto degli impatti che non potevano ragionevolmente essere evitati per la natura dell'attività umana o dell'inquinamento;
- c) per lo stato del corpo idrico non si verifichi alcun ulteriore deterioramento;
- d) gli obiettivi ambientali meno rigorosi e le relative motivazioni figurano espressamente nel piano di gestione del bacino idrografico e del piano di tutela di cui agli articoli 117 e 121 e tali obiettivi sono rivisti ogni sei anni nell'ambito della revisione di detti piani.»;

c) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

«10-bis. Le regioni non violano le disposizioni del presente decreto nei casi in cui:

- a) il mancato raggiungimento del buon stato delle acque sotterranee, del buono stato ecologico delle acque superficiali o, ove pertinente, del buon potenziale ecologico ovvero l'incapacità di impedire il deterioramento del corpo idrico superficiale e sotterraneo sono dovuti a nuove modifiche delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale o ad alterazioni idrogeologiche dei corpi idrici sotterranei;
- b) l'incapacità di impedire il deterioramento da uno stato elevato ad un buono stato di un corpo idrico superficiale sia dovuto a nuove attività sostenibili di sviluppo umano purché sussistano le seguenti condizioni:
 - 1) siano state avviate le misure possibili per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico;
 - 2) siano indicate puntualmente ed illustrate nei piani di cui agli articoli 117 e 121 le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni e gli obiettivi siano rivisti ogni sei anni;
 - 3) le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni di cui alla lettera b) siano di prioritario interesse pubblico ed i vantaggi per l'ambiente e la società, risultanti dal conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, siano inferiori rispetto ai vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni per la salute umana, per il mantenimento della sicurezza umana o per lo sviluppo sostenibile;

- 4) per motivi di fattibilità tecnica o di costi sproporzionati, i vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni del corpo idrico non possano essere conseguiti con altri mezzi che garantiscono soluzioni ambientali migliori.».

Art. 6 – Disposizioni transitorie in materia di piani di adeguamento di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante attuazione della direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti. Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti. Procedura di infrazione n. 2003/2077 - esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia resa in data 26 aprile 2007 nella causa C-135/05. Procedura di infrazione 2003/4506 - causa C-442/06. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2006/4482

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Il provvedimento con cui l'autorità competente approva i piani di adeguamento, presentati ai sensi del comma 3, per le discariche di rifiuti pericolosi e per quelle autorizzate dopo la data del 16 luglio 2001 e fino al 23 marzo 2003, deve fissare un termine per l'ultimazione dei lavori di adeguamento, che non può essere successivo al 1° ottobre 2008.

4-ter. Nel caso in cui, per le discariche di cui al comma 1, il provvedimento di approvazione del piano di adeguamento di cui al comma 4, stabilisca un termine finale per l'ultimazione dei lavori di adeguamento successivo al 1° ottobre 2008, tale termine si intende anticipato al 1° ottobre 2008.».

2. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, la lettera c) è soppressa.

Art. 7 – Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 24 maggio 2007 nella causa C-394/05. Procedura di infrazione n. 2003/2204

1. Al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: «di cui all'articolo 5, commi 1 e 3,» sono aggiunte le seguenti: «all'articolo 5, comma 15,»;
- b) all'articolo 5:
 - 1) al comma 3 dopo le parole: «di cui al comma 2,» sono inserite le seguenti: «e, ove sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto, derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelli per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta,»;
 - 2) al comma 15 le parole: «ad un operatore autorizzato alla raccolta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera u),» sono sostituite dalle seguenti: «ad un centro di raccolta di cui all'articolo 5, comma 3.»;
- c) all'articolo 10, comma 1, le parole: «concordate con i gestori degli impianti» sono sostituite dalle seguenti: «richieste dai gestori degli impianti».

Decreto Legislativo 7 Marzo 2008, n. 51 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, recante attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del protocollo di Kyoto"
Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 07/04/2008
Data di entrata in vigore: 22/04/2008
<p>Richiamandosi alla decisione 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto, ed in particolare l'articolo 4, paragrafo 4; considerato che è stato ritenuto necessario apportare modifiche al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 ai fini di una più completa attuazione della direttiva 2003/87/CE, così da consentire all'Italia la partecipazione ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto, è stato emanato il Decreto presidenziale del 7 marzo 2008, n. 51.</p> <p>Con tale decreto legislativo, è stato considerato che, per permettere all'Italia la partecipazione ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto, si è resa necessaria anche l'istituzione di un sistema nazionale per la realizzazione dell'inventario nazionale dei gas-serra, conformemente a quanto stabilito all'articolo 4, paragrafo 4, della decisione 280/2004/CE, all'articolo 5.1 del protocollo di Kyoto e dalla decisione 19/CMP: della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici, è stato necessario apportare al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 disposizioni integrative e correttive volte a definirne più opportunamente alcune modalità applicative.</p> <p>Inoltre, è istituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne assicura l'adeguato supporto logistico e organizzativo.</p>

Regolamento (CE) n. 282/2008 della Commissione del 27 marzo 2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il Regolamento (CE) n. 2023/2006
Publicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 86/9 del 28/03/2008
Data di entrata in vigore: 17/04/2008
<p>Il Regolamento detta per alcuni materiali ed oggetti di plastica riciclata, le modalità per ottenere l'autorizzazione al processo di riciclo, nonché norme sull'etichettatura degli stessi materiali ed oggetti e indicazioni sui contenuti della dichiarazione di conformità che accompagna gli stessi materiali ed oggetti.</p> <p>All'articolo 11 "Etichettatura di materiali e oggetti di plastica riciclata" del Regolamento viene riportato che "L'autodichiarazione volontaria del contenuto riciclato nei materiali e negli oggetti di plastica riciclata deve essere conforme alle norme di cui alla norma ISO 14021:1999 o</p>

equivalente."

In pratica, per garantire un'informazione adeguata al consumatore sull'etichettatura delle plastiche riciclate si invita l'industria a seguire norme trasparenti come quelle stabilite dalla UNI EN ISO 14021:2002 "Etichette e dichiarazioni ambientali - Asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura ambientale di Tipo II)", che specifica i requisiti per le asserzioni ambientali auto-dichiarate, descrive i termini comunemente utilizzati nelle asserzioni ambientali e fornisce le qualifiche per il loro utilizzo. La norma internazionale descrive inoltre una metodologia generale di valutazione e verifica per le asserzioni ambientali auto-dichiarate e i metodi specifici di valutazione e verifica.

Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 5 marzo 2008 – Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza (Determinazione n. 3/2008)

La Legge n. 123/2007 prevede all'art. 3, comma 1, lettera a), l'obbligo per il datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra committente e appaltatore attraverso l'elaborazione di un «documento unico di valutazione dei rischi» (DUVRI), che indichi le misure adottate per l'eliminazione delle «interferenze». La medesima disposizione aggiunge che «Tale documento è allegato al contratto d'appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi».

Un'altra importante novità è stata introdotta con l'art. 8 della legge n. 123/2007, che modifica il comma 3-bis dell'art. 86 del decreto legislativo n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), che ora prevede che «Nella predisposizione delle gare d'appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificatamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture». Il citato art. 8, ha altresì introdotto un comma 3-ter dell'art. 86 del codice dei contratti pubblici: «Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta».

Di conseguenza i costi della sicurezza, sia nel comparto dei lavori che in quello dei servizi e delle forniture, devono essere adeguatamente valutati ed indicati nei bandi dalla stazione appaltante. A loro volta le imprese dovranno nelle loro offerte indicare i costi specifici connessi con la loro attività.

Naturalmente, in sede di verifica dell'anomalia di tali offerte, la stazione appaltante dovrà valutarne la congruità rispetto all'entità e alle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura. Viene infine normativamente escluso, anche in questo caso per lavori, servizi e forniture, che il costo

della sicurezza sia suscettibile di ribasso.

La determinazione n. 3/2008 chiarisce i seguenti aspetti:

1. esistenza di "interferenze" e il conseguente obbligo di redazione del DUVRI

Il DUVRI si configura quale adempimento derivante dall'obbligo, previsto dal novellato art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 626/1994, del datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione e il coordinamento tra lo stesso e le imprese appaltatrici e/o i lavoratori autonomi. Si tratta di un documento da redigersi a cura delle stazioni appaltanti e che deve dare indicazioni operative e gestionali su come superare uno dei maggiori ostacoli alla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro e nei cantieri: l'interferenza.

Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un «contatto rischioso» tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto.

Le Stazioni appaltanti hanno come unico riferimento per la redazione del DUVRI l'art. 7 del citato decreto legislativo n. 626/1994 riguardante i contratti di appalto o contratti d'opera, che non fornisce indicazioni di dettaglio sulle modalità operative per la sua redazione.

Dal dettato normativo, tuttavia, discende che il DUVRI deve essere redatto solo nei casi in cui esistano interferenze. In esso, dunque, non devono essere riportati i rischi propri dell'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l'obbligo dell'appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi.

In assenza di interferenze non occorre redigere il DUVRI; tuttavia si ritiene necessario indicare nella documentazione di gara (bandi, inviti e richieste di offerta) che l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero. In tal modo, infatti, si rende noto che la valutazione dell'eventuale esistenza di interferenze è stata comunque effettuata, anche se solo per escluderne l'esistenza.

Per quanto riguarda la problematica inerente la sussistenza o meno di interferenze, a mero titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

In quegli appalti di servizi o forniture si svolgono all'interno di edifici pubblici ove è presente

un datore di lavoro che non è committente (scuole, mercati, musei, biblioteche), è necessario che il committente (in genere l'ente proprietario dell'edificio) si coordini con il datore di lavoro del luogo ove si svolgerà materialmente la fornitura o il servizio.

Deve, inoltre, essere sottolineato che la valutazione dei rischi da interferenza, in particolare negli edifici quali, a titolo esemplificativo, ospedali e scuole, deve avvenire con riferimento non solo al personale interno ed ai lavoratori delle imprese appaltatrici, ma anche agli utenti che a vario titolo possono essere presenti presso la struttura stessa quali i degenti, gli alunni ed anche il pubblico esterno.

Per i seguenti appalti è possibile escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza:

- la mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri (con l'esclusione di quelli ove i rischi interferenti sono stati valutati nel piano di sicurezza e coordinamento);
- i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante, intendendo per «interno» tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;
- i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante.

Il DUVRI è un documento "dinamico", per cui la valutazione dei rischi effettuata prima dell'espletamento dell'appalto deve essere necessariamente aggiornata in caso di situazioni mutate, quali l'intervento di subappalti o di forniture e posa in opera o nel caso di affidamenti a lavoratori autonomi. L'aggiornamento della valutazione dei rischi deve essere inoltre effettuato in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo rese necessarie nel corso dell'esecuzione dell'appalto o allorché, in fase di esecuzione del contratto, emerga la necessità di un aggiornamento del documento. Nei contratti rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 494/1996, per i quali occorre redigere il Piano di sicurezza e coordinamento, l'analisi dei rischi interferenti e la stima dei relativi costi sono contenuti nel Piano di sicurezza e coordinamento e, quindi, in tale evenienza non appare necessaria la redazione del DUVRI.

Il DUVRI è un documento tecnico, che dovrà essere allegato al contratto di appalto, poiché l'appaltatore dovrà espletare le attività ivi previste, volte alla eliminazione dei rischi. Pertanto, esso va considerato alla stessa stregua delle specifiche tecniche (art. 68 del Codice contratti pubblici), in quanto deve consentire pari accesso agli offerenti, non deve comportare la creazione di ostacoli ingiustificati alla concorrenza e deve, quindi, essere messo a disposizione dei partecipanti alla gara.

2. Valutazione dei costi della sicurezza

Per quantificare i costi della sicurezza da interferenze, in analogia agli appalti di lavori, si può

far riferimento, in quanto compatibili, alle misure di cui all'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 222/2003 inserite nel DUVRI ed in particolare:

- a) gli apprestamenti (come ponteggi, trabattelli, etc.);
- b) le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;
- c) gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all'esecuzione del contratto presso i locali/luoghi del datore di lavoro committente);
- d) i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.);
- e) le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;
- f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- g) le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

La stima dei costi dovrà essere congrua, analitica per singole voci, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non sia disponibile, la stima dovrà essere effettuata con riferimento ad una analisi dei costi dettagliata e desunta da indagini di mercato.

Si precisa che anche nell'ipotesi di subappalto gli oneri relativi alla sicurezza non devono essere soggetti a riduzione e vanno evidenziati separatamente da quelli soggetti a ribasso d'asta nel relativo contratto tra aggiudicataria e subappaltatore. In tal caso, inoltre, il direttore dell'esecuzione è tenuto a verificare che l'appaltatore committente corrisponda i costi della sicurezza anche all'impresa subappaltatrice.

Potrebbe, infine, verificarsi la situazione in cui è prevista la possibilità per gli offerenti di presentare varianti, quando il criterio di aggiudicazione della gara è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 76 del Codice dei contratti pubblici) o quando emerge la necessità di modifiche in corso di esecuzione del contratto derivanti da intervenute esigenze di carattere tecnico, logistico ed organizzativo nei casi stabiliti dal codice (art. 114 del Codice dei contratti pubblici). In tali casi si potrebbe verificare la necessità di modificare il DUVRI, attività che può comportare una rideterminazione degli oneri di sicurezza per interferenza. Al riguardo, si palesa l'opportunità da parte della stazione appaltante di prevedere tra le somme a disposizione una voce relativa ad imprevisti a cui poter attingere anche in tale evenienza.

Può accadere che nella fase di cooperazione e coordinamento che precede la stesura finale del DUVRI da allegare al contratto emerga la necessità di apportare modifiche al

documento già posto a base d'appalto. È opportuno quindi inserire nel capitolato d'onere una apposita dicitura, la quale indichi che il committente ha redatto (o non ha redatto) il DUVRI e che tale documento potrà essere aggiornato dallo stesso committente, anche su proposta dell'esecutore del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative; tale documento potrà, inoltre, essere integrato su proposta dell'aggiudicatario da formularsi entro trenta giorni dall'aggiudicazione ed a seguito della valutazione del committente.

3. Costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

Per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa, resta immutato l'obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I suddetti costi sono a carico dell'impresa, la quale deve dimostrare, in sede di verifica dell'anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzi o dal mercato. Tale valutazione dei costi deve essere verificata anche in quei casi in cui non si procede alla verifica delle offerte anomale (ad esempio per l'affidamento mediante procedura negoziata).

Per quanto riguarda i costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze, essi vanno tenuti distinti dall'importo a base d'asta e non sono soggetti a ribasso. In fase di verifica dell'anomalia, detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e valutati a monte dalla stazione appaltante.

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici"

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12/03/2008

Data di entrata in vigore: 27/03/2008

Il provvedimento, lungamente atteso, mette finalmente fine alla sequela di proroghe relative all'entrata in vigore del Capo V (norme per la sicurezza degli impianti) del Testo Unico in materia di edilizia (D.P.R. n. 380/2001), delle quali l'ultima era prevista al 31 marzo 2008, essendo contenuta nell'articolo 29-bis della legge 28 febbraio 2008, n. 31 di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248.

Il decreto 37/08 è costituito da 15 articoli e da 2 allegati e in riferimento a quanto previsto all'articolo 3, comma 1 del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300 convertito dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, dal 27 marzo 2008, data di entrata in vigore del Regolamento contenuto nel decreto in oggetto, sono abrogati la legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione degli articoli 8 (finanziamento all'attività normativa), 14 (verifiche) e 16 (sanzioni), il suo regolamento di

attuazione di cui al DPR 6 dicembre 1991, n. 447, gli articoli da 107 a 121 del testo unico di cui al D.P.R. n. 380/2001 (Capo V contenente le Norme per la sicurezza degli impianti).

Il Decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura. Queste le tipologie di impianti considerate:

- a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
- b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
- c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
- d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
- e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
- f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- g) impianti di protezione antincendio.

Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.

Possono esercitare le attività di cui all'art. 1 le imprese abilitate a norma dell'art. 3 che presenteranno la dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990, indicando, tra l'altro, i requisiti tecnico - professionali (elencati all'art. 4). Il progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti è redatto da un professionista a norma dell'art. 5 mentre gli impianti sono realizzati secondo la regola dell'arte dalle imprese che sono responsabili della corretta esecuzione (art. 6).

Alla conclusione dei lavori seguiranno le verifiche previste dalla normativa vigente e l'impresa installatrice rilascerà al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati (art. 7). Entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica e acqua, il committente consegnerà al venditore o al distributore copia della dichiarazione di conformità dell'impianto (art. 8). Acquisita la dichiarazione di conformità saranno le autorità competenti a rilasciare il certificato di agibilità (art. 9).

Nel caso di manutenzione ordinaria degli impianti non è necessaria la redazione del progetto né il rilascio dell'attestazione di collaudo (art. 10).

I progetti saranno depositati presso lo sportello unico per l'edilizia così come la dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo (art. 11). E' previsto che il cartello informativo di cui all'art.

12 contenga i dati identificativi dell'impresa. E' necessario conservare la documentazione amministrativa oltre e quella tecnica unitamente al libretto di uso e manutenzione, anche ai fini del trasferimento dell'immobile (art. 13).

Gli ultimi articoli riguardano il finanziamento dell'attività di normazione tecnica (art. 14) e le sanzioni di cui all'art. 15 applicabili in seguito alle violazioni degli obblighi previsti dal decreto. In particolare si segnalano i commi 4 e 5 di quest'ultimo articolo che in caso di violazione reiterata per tre volte delle norme sulla sicurezza degli impianti prevede, in caso di particolare gravità, la sospensione temporanea dell'iscrizione delle imprese dal registro delle imprese o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, mentre per la violazione delle norme su progettazione e collaudi prevede un provvedimento disciplinare per i professionisti iscritti nei rispettivi albi.

Al decreto sono allegati due modelli di dichiarazione di conformità agli impianti.

Decreto 14 gennaio 2008 "Elenco delle malattie professionali per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del testo unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni"

Publicato sul Supplemento Ordinario n. 68 alla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22/03/2008

Data di entrata in vigore: 06/04/2008

L'allegato al decreto riporta l'aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni.

Tra le novità introdotte, l'indicazione nosologica delle patologie correlate ad agenti causali e la diversificazione del periodo di indennizzabilità per le varie malattie

La principale novità delle nuove tabelle è rappresentata dall'introduzione dell'indicazione nosologica delle malattie correlate agli agenti causali, con l'indicazione puntuale del numero di Come ulteriore elemento di garanzia per i lavoratori è stata introdotta anche una voce aperta di malattia («altre malattie causate dall'esposizione professionale» con «lcd-10 da specificare per la malattia che si intende denunciare»), che permette di riconoscere patologie che - diversamente descritte nella formulazione diagnostica - siano «nosologicamente» riconducibili allo stesso agente causale.

Altro elemento di novità è costituito dall'indicazione delle varie malattie con l'introduzione di una diversificazione del periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione (fino ad oggi era previsto un periodo unico per a fronte di malattie con latenza clinica molto differente).

Interpello Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 03/03/2008, n. 5 "Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - art. 10 D.Lgs. n. 626/1994"

Con l'interpello 3 marzo 2008, n. 5 il Ministero del lavoro ha chiarito che il datore di lavoro

organizza all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva il servizio di prevenzione e protezione con dipendenti appositamente designati tra cui il responsabile del servizio o, se le capacità dei dipendenti all'interno dell'azienda sono insufficienti, il datore di lavoro deve far ricorso a persone o servizi esterni all'azienda.

In entrambe le ipotesi i componenti del servizio in argomento devono essere in numero sufficiente rispetto alla dimensione e natura dell'azienda e possedere specifiche capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative secondo quanto previsto dall'art. 8-bis. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono inoltre tenuti a frequentare corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale.

L'art. 8-bis, introdotto con il D.Lgs. n. 195/2003, ha ridefinito le capacità e i requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione e, con il comma 7, ha fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 D.Lgs. in oggetto.

Il suddetto art. 10 prevede che, qualora il datore di lavoro svolga personalmente i compiti del servizio di protezione e prevenzione dai rischi, deve darne preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e frequentare un corso di formazione in tema di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, che può anche essere promosso dalle associazioni dei datori di lavoro. Deve infine trasmettere all'organo di vigilanza competente per territorio:

- a) una dichiarazione attestante la capacità di svolgimento di tali compiti;
- b) una dichiarazione attestante l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3 (valutazione dei rischi, elaborazione del relativo documento e custodia dello stesso presso l'azienda ovvero l'unità produttiva) ovvero, nei casi previsti, l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 4, commi 1 e 11 (autocertificazione per iscritto dell'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e adempimento degli obblighi ad essa collegati);
- c) una relazione sull'andamento degli infortuni e delle malattie professionali della propria azienda elaborata in base ai dati degli ultimi tre anni;
- d) l'attestazione di frequenza del corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Pertanto non è richiesto al datore di lavoro il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore né dell'attestato di frequenza al corso per RSPP previsto dall'art. 8-bis, ma solo l'attestazione di frequenza di un corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, organizzato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 del D.M. 16 gennaio 1997.

- **Linee guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi**
- **Linee guida per il coordinamento della sicurezza nelle Grandi Opere**

Predisposte da "ITACA" e dal "Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro" due nuove linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province

autonome, nella seduta del 20 marzo 2008:

Linee guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi

Trattano del nuovo obbligo in tema di sicurezza nei contratti pubblici di servizi e forniture determinato dall'art. 8 della legge 3 agosto 2007, n. 123.

L'obiettivo della guida è quello di fornire uno schema di riferimento per tutte le stazioni appaltanti che orienti prima di tutto i tecnici delle amministrazioni ed i responsabili sicurezza dei datori di lavoro in modo da dare una risposta corretta ed omogenea, su tutto il territorio nazionale, agli adempimenti fissati dalla legge. A riguardo infatti, il settore trattato, quello dei servizi e forniture, manca di una norma consolidata relativa al calcolo dei costi contrattuali della sicurezza, che devono essere specificatamente indicati nei bandi di gara, risultare congrui rispetto all'entità e caratteristiche dell'appalto e non soggetto a ribasso d'asta.

La guida costituisce un primo atto di indirizzo soprattutto a supporto delle stazioni appaltanti che, a seguito dell'emanazione della legge 3 agosto 2007, n. 123, sono tenute a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze e a stimare i costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

Il Gruppo di Lavoro interregionale "Sicurezza" ha elaborato il documento, riservandosi di proporre ulteriori indicazioni operative che si rendessero necessarie, anche in corso di applicazione dello stesso, con l'intento di rafforzare l'attenzione verso una corretta applicazione della normativa a tutela della salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori.

Linee guida per il coordinamento della sicurezza nelle Grandi Opere

Intendono migliorare l'efficacia proprio delle attività di coordinamento fra le imprese esecutrici e nei rapporti fra gli attori della prevenzione, analizzando alcune criticità di tali sistemi sia in fase di progettazione che di esecuzione dell'opera.

La guida fa riferimento alle figure del Responsabile dei lavori, del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE). Tali operatori non devono dipendere dalle imprese ma essere nominati dal Committente a cui rispondere direttamente per garantire un migliore controllo e svolgere con maggiore efficacia ed indipendenza il proprio ruolo ed attività.

Il manuale ha l'obiettivo di contribuire a rendere più efficaci le misure a salvaguardia della sicurezza dei lavoratori su particolari tipologie contrattuali che non sempre si coordinano con le norme in materia di sicurezza cantieri (494/96, 626/94).

Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"

Publicato sul Supplemento Ordinario n. 108 alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30/04/2008

Data di entrata in vigore: 15/05/2008

Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, emanato in attuazione dell'art. 1

della Legge n. 123/2007, è costituito da 306 articoli, 13 Titoli e 51 Allegati, ed è destinato a sostituire ed abrogare il D.Lgs. 626/1994 e il D.P.R. 547/1955.

Titolo I Principi comuni (artt. 1 – 61)

Titolo II Luoghi di lavoro (artt. 62 – 68)

Titolo III Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (artt. 69 – 87)

Titolo IV Cantieri temporanei o mobili (artt. 88 – 160)

Titolo V Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro (artt. 161 – 166)

Titolo VI Movimentazione manuale dei carichi (artt. 167 – 171)

Titolo VII Attrezzature munite di videoterminali (artt. 172 – 179)

Titolo VIII Agenti fisici (artt. 180 – 220)

Titolo IX Sostanze pericolose (artt. 221 – 265)

Titolo X Esposizione ad agenti biologici (artt. 266 – 286)

Titolo XI Protezione da atmosfere Esplosive (artt. 287 – 297)

Titolo XII Disposizioni in materia penale e di procedura penale (artt. 298 – 303)

Titolo XIII Norme transitorie e finali (artt. 304 - 306).

Come dispone l'art. 306 (disposizioni finali) del D.Lgs. n. 81/2008:

- la parte generale del decreto entrerà in vigore il 15 maggio; gli artt. 17, comma 1, lett. a), e 28, e le altre disposizioni in materia di valutazione dei rischi (comprese le disposizioni sanzionatorie) entreranno in vigore dal 29 luglio 2008 (decorsi 90 giorni dalla pubblicazione);
- per l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al Titolo VIII (agenti fisici), capo IV (protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici), artt. 206-212, il terzo comma dell'art. 306 rinvia alla direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) che all'art. 13, comma 1 stabilisce che "gli stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 aprile 2008";
- le disposizioni del capo V (protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali), artt. 213-218, del medesimo Titolo VIII, entreranno in vigore il 26 aprile 2010.

Tra le principali novità del testo, si segnalano:

- ampliamento del campo di applicazione (oggettivo e soggettivo)
- ricomprende tutte le normative già contenute nel 626/94;
- comprende altre norme extra 626/94 (es. cantieri, vibrazioni, segnaletica, ecc.);
- inserisce i DPR 547/55, 303/56, 164/56 (abrogandole)
- comprende le norme extra 626/94 (es. cantieri, vibrazioni, segnaletica, ecc.);
- rafforzamento delle prerogative di RLS, RLST e RLS di "sito" (es. cantieri)
- coordinamento delle attività di vigilanza

- finanziamento di azioni promozionali private e pubbliche
- ruoli e compiti degli Istituti/Enti (INAIL, ISPESL, ...)
- In-Formazione: allargata per varie figure: RLS, RLST, Preposti, ecc.

Regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione del 16 aprile 2008 relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all'Agenzia Europea per le sostanze chimiche a norma del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 107 del 17/04/2008

Data di entrata in vigore: 20/04/2008

Il Regolamento fissa gli importi e le modalità di pagamento delle tariffe e degli oneri riscossi dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche, a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006. Tutte le tariffe sono in Euro.

L'agenzia riscuote una tariffa per ogni registrazione di una sostanza in quantità pari o superiore a 10 tonnellate, conformemente all'allegato I:

	Presentazione individuale	Presentazione congiunta
Tariffe per le sostanze da 1 a 10 tonnellate	1.600	1.200
Tariffe per le sostanze da 10 a 100 tonnellate	4.300	3.225
Tariffe per le sostanze da 100 a 1.000 tonnellate	11.500	8.625
Tariffe per le sostanze superiori a 1.000 tonnellate	31.000	23.250

Non viene riscossa alcuna tariffa per la registrazione di una sostanza in una quantità da 1 a 10 tonnellate, qualora la domanda di registrazione contenga tutte le informazioni di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 1907/2006, conformemente alle disposizioni dell'articolo 74, paragrafo 2 di detto regolamento.

Nel caso di una domanda congiunta l'agenzia riscuote una tariffa ridotta da ogni dichiarante, conformemente all'allegato I. Tuttavia, se un dichiarante presenta separatamente parte delle informazioni pertinenti di cui all'articolo 10, lettera a), punti iv), vi), vii) e ix) del regolamento (CE) n. 1907/2006, l'agenzia riscuote da tale dichiarante la tariffa per una presentazione individuale, conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Se il dichiarante è una PMI, l'agenzia riscuote una tariffa ridotta, conformemente alla tabella 2 dell'allegato I:

	media impresa (presentazio ne individuale)	Media impresa (presentazio ne congiunta)	Piccola impresa (presentazio ne individuale)	Piccola impresa (presentazio ne congiunta)	Microimpres a (presentazio ne individuale)	Microimpres a (presentazio ne congiunta)
Tariffe per le sostanze da 1 a 10 tonnella te	1.120	840	640	480	160	120
Tariffe per le sostanze da 10 a 100 tonnella te	3.010	2.258	1.720	1.290	430	323
Tariffe per le sostanze da 100 a 1.000 tonnella te	8.050	6.038	4.600	3.450	1.150	863
Tariffe per le sostanze superiori a 1.000 tonnella te	21.700	16.275	12.400	9.300	3.100	2.325

L'agenzia riscuote una tariffa per l'aggiornamento di una registrazione conformemente all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1907/2006. Tuttavia l'agenzia non riscuote una tariffa per i seguenti tipi di aggiornamento di una registrazione:

- a) modifica da una fascia di tonnellaggio più alta a una più bassa;
- b) modifica da una fascia di tonnellaggio più bassa a una più alta se il dichiarante ha già versato la tariffa per la fascia di tonnellaggio più alta;
- c) modifica dello stato giuridico o dell'identità del dichiarante, a condizione che non comporti una modifica della personalità giuridica;
- d) modifica della composizione della sostanza;
- e) informazioni su nuovi impieghi, inclusi gli impieghi sconsigliati;
- f) informazioni su nuovi rischi connessi con la sostanza;
- g) modifica della classificazione e dell'etichettatura della sostanza;
- h) modifica della relazione sulla sicurezza chimica;
- i) modifica delle istruzioni sulla sicurezza d'uso;
- j) notifica della necessità di elaborare un test di cui all'allegato IX o all'allegato X del regolamento (CE) n. 1907/2006;

k) richiesta di rendere accessibili informazioni precedentemente riservate.

L'agenzia riscuote una tariffa per l'aggiornamento della fascia di tonnellaggio conformemente alle tabelle 1 e 2 dell'allegato III. Per gli altri aggiornamenti l'agenzia riscuote le tariffe di cui alle tabelle 3 e 4 dell'allegato III.

Nel caso di aggiornamento di una domanda congiunta l'agenzia riscuote una tariffa ridotta da ogni dichiarante che presenta l'aggiornamento, conformemente all'allegato III.

Se il dichiarante è una PMI, l'agenzia riscuote una tariffa ridotta, conformemente all'allegato III.

L'agenzia riscuote una tariffa conforme alla tabella 1 dell'allegato V per ogni notifica di esenzione dall'obbligo generale di registrazione per le attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi, qui di seguito «PPORD» a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Tariffa ordinaria	500
Tariffa ridotta per medie imprese	350
Tariffa ridotta per piccole imprese	200
Tariffa ridotta per microimprese	50

Se la notifica è presentata da una PMI, l'agenzia riscuote una tariffa ridotta, conformemente alla tabella 1 dell'allegato V:

Onere ordinario	1.000
Onere ridotto per medie imprese	700
Onere ridotto per piccole imprese	400
Onere ridotto per microimprese	100

In applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, l'agenzia riscuote una tariffa per ogni domanda di autorizzazione di una sostanza a norma dell'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

L'agenzia riscuote una tariffa di base per ogni domanda di autorizzazione di una sostanza, conformemente all'allegato VI. La tariffa di base copre la domanda di autorizzazione di una sola sostanza, di un solo impiego e di un solo richiedente. L'agenzia riscuote una tariffa supplementare conforme all'allegato VI del presente regolamento per ogni impiego supplementare, per ogni sostanza supplementare che rientri nella definizione di gruppo di sostanze di cui alla sezione 1, punto 5 dell'allegato XI del regolamento (CE) n. 1907/2006 e che sia oggetto della domanda e per ogni richiedente supplementare nella domanda. Ogni scenario di esposizione è considerato un impiego diverso.

Tariffa di base	50.000
Tariffa supplementare per sostanza	10.000
Tariffa supplementare per impiego	10.000
Tariffa supplementare per richiedente	Se il richiedente supplementare non è una PMI: 37.500
	Se il richiedente supplementare è una media impresa: 30.000
	Se il richiedente supplementare è una piccola impresa: 18.750
	Se il richiedente supplementare è una microimpresa: 5.625

Tariffe ridotte per imprese medie:

Tariffa di base	40.000
Tariffa supplementare per sostanza	8.000
Tariffa supplementare per impiego	8.000
Tariffa supplementare per richiedente	Se il richiedente supplementare è una media impresa: 30.000
	Se il richiedente supplementare è una piccola impresa: 18.750
	Se il richiedente supplementare è una microimpresa: 5.625

Tariffe ridotte per piccole imprese:

Tariffa di base	25.000
Tariffa supplementare per sostanza	5.000
Tariffa supplementare per impiego	5.000
Tariffa supplementare per richiedente	Se il richiedente supplementare è una piccola impresa: 18.750
	Se il richiedente supplementare è una microimpresa: 5.625

Tariffe ridotte per microimprese:

Tariffa di base	7.000
Tariffa supplementare per sostanza	1.500
Tariffa supplementare per impiego	1.500
Tariffa supplementare per richiedente	Richiedente supplementare: 5.625

Nel caso di un rappresentante esclusivo di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1907/2006 la valutazione dell'applicabilità della riduzione per le PMI è effettuata facendo riferimento agli effettivi, al fatturato e ai rendiconti finanziari del fabbricante, del fabbricante di un preparato o del produttore di un articolo non stabiliti nella Comunità rappresentato da tale rappresentante esclusivo in relazione all'operazione pertinente, incluse le informazioni pertinenti da parte delle imprese collegate o partner del fabbricante, del fabbricante di un preparato o del produttore di un articolo non stabiliti nella Comunità, conformemente alla raccomandazione 2003/361/CE.

Direttiva 2008/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 che modifica la direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Publicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L114 del 26/04/2008

Data di entrata in vigore: 26/04/2008

La direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per la protezione dei lavoratori dai rischi connessi all'esposizione a campi elettromagnetici. L'articolo 13, paragrafo 1, della suddetta direttiva stabilisce che gli Stati membri mettano in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 30 aprile 2008.

Viene prorogato al 30 aprile 2012 il termine per conformarsi alla direttiva 2004/40/CE per una serie di motivazioni riportate di seguito.

La direttiva 2004/40/CE prevede valori di azione e valori limite fondati sulle raccomandazioni della Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP). Nuovi studi scientifici dell'ICNIRP riguardanti gli effetti sulla salute dell'esposizione alle radiazioni elettromagnetiche, pubblicati dopo l'adozione della direttiva, sono stati presentati al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. I risultati di tali studi scientifici sono attualmente esaminati dalla Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti nel quadro della revisione delle sue raccomandazioni attualmente in corso, da un lato, e dall'Organizzazione mondiale della sanità nel quadro della revisione dei suoi «criteri d'igiene ambientale», dall'altro lato. Le nuove raccomandazioni, che saranno pubblicate entro la fine del 2008, potrebbero contenere elementi in grado di indurre modifiche sostanziali dei valori di azione e dei valori limite.

In tale contesto è opportuno riesaminare in modo approfondito l'eventuale incidenza dell'attuazione della direttiva 2004/40/CE sull'utilizzo delle procedure mediche basate sulla risonanza magnetica per immagini e su talune attività industriali. La Commissione ha avviato uno studio volto a valutare in modo diretto e quantitativo la situazione per quanto riguarda la risonanza magnetica per immagini. I risultati di tale studio, disponibili all'inizio del 2008, e di quelli di studi analoghi avviati negli Stati membri, dovrebbero essere presi in considerazione al fine di garantire un equilibrio tra la prevenzione dei rischi potenziali per la salute dei lavoratori e l'accesso ai vantaggi offerti da un impiego efficace delle tecnologie mediche in questione.

L'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2004/40/CE prevede che la valutazione, la misurazione e/o il calcolo dell'esposizione dei lavoratori a campi elettromagnetici siano disciplinati da norme europee armonizzate stabilite dal Comitato europeo di normalizzazione elettronica (Cenelec).

Decreto 25 febbraio 2008, n. 74 "Regolamento concernente l'articolo 35, commi da 28 a 34 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 - Responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi"

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 16/04/2008

Data di entrata in vigore: 16/06/2008

Il decreto consta di cinque articoli ed un allegato.

Il subappaltatore comunica all'appaltatore il codice fiscale dei soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura o del servizio affidati, nonché ogni eventuale variazione riguardante i medesimi soggetti.

L'appaltatore comunica al committente tali dati, al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo pattuito, secondo quanto disposto dal comma 32 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Decreto 27 Marzo 2008 "Decorrenza delle modalità per l'adozione volontaria di sistemi di certificazione di qualità da parte delle imprese di autotrasporto, in attuazione dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286"

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 04/04/2008

Data di entrata in vigore: 05/04/2008

Le imprese di autotrasporto che, alla data di entrata in vigore del decreto, intendono adottare un sistema di certificazione di qualità ai fini della sicurezza, in attuazione dell'art. 11, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, si attengono alle procedure previste con il decreto dirigenziale 17 febbraio 2006, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e definite con le seguenti delibere del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori:

- Delibera del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori 27 giugno 2006, n. 14, con cui sono stati definiti gli indirizzi in materia di certificazione di qualità delle imprese che effettuano trasporti di merci pericolose, di derrate deperibili, di rifiuti industriali e di prodotti farmaceutici con il relativo Codice di pratica dei sistemi di gestione della sicurezza e dell'autotrasporto.
- Delibera del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori 27 giugno 2006, n. 15, con cui è stato istituito un elenco degli ispettori della qualità e sicurezza delle imprese di autotrasporto.
- Delibera del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori 26 ottobre 2006, n. 23, con cui è stato definito un programma di corso per ispettori valutatori di qualità ai fini della sicurezza e le relative modalità di espletamento dell'esame e i criteri di valutazione dei candidati.
- Delibera del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori 28 marzo 2007, n. 5, e successive, con cui sono stati ammessi nell'elenco degli ispettori i candidati risultati idonei agli esami.
- Delibera del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori 7 giugno 2007, n. 17, con cui è stato approvato un regolamento per l'accREDITAMENTO degli organismi di certificazione della norma tecnica denominata codice di pratica.
- Delibera del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori 26 luglio 2007, n. 18, e successive delibere, con cui sono stati istituiti un elenco degli istituti accREDITATI come organismi di certificazione della norma tecnica denominata codice di pratica e sono stati iscritti gli istituti accREDITATI presso il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori.
- Delibera del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori 18 dicembre 2007, n. 39, con cui è stata definita una check list per gli audit di certificazione e il modello di certificato del codice di pratica.

Lettera Circolare Prot. n. DCPST/A4/RS/1008 del 15 aprile 2008 del Ministero dell'Interno avente per oggetto "Procedure di prevenzione incendi in caso di modifiche in attività a rischio di incidente rilevante"

Con la lettera-circolare Prot. n. DCPST/A4/RS/1008 del 15 aprile 2008, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha fornito chiarimenti sulla normativa relativa alle procedure di prevenzione incendi in caso di modifiche in attività a rischio di incidente rilevante.

Tali stabilimenti sono, per la quasi totalità, soggetti al rilascio del certificato di prevenzione incendi che, come definito dall'art. 16 del D.Lgs. 139/2006, attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti antincendio. Indipendentemente dal periodo di validità del certificato, l'obbligo di richiedere un nuovo certificato ricorre ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza antincendio precedentemente accertate.

La circolare opera una distinzione fra attività soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 334 del 17 agosto 1999, ed attività non soggette a tale obbligo.

Nell'ambito delle prime vengono distinte le ipotesi nelle quali vengano prodotte modifiche che comportano un aggravio del preesistente livello di rischio, ricordando che il nulla osta di fattibilità (NOF) ed il parere tecnico conclusivo (PTC) rilasciati dal Comitato ai sensi dell'art. 21, comma 3, dello stesso decreto legislativo, comprendono il nulla osta di fattibilità ed il parere sul progetto particolareggiato previsti, ai fini della prevenzione incendi, dal D.M. del 2 agosto 1984.

Il Comitato avrà cura di accertare, prima del rilascio del PTC, che il gestore abbia ottemperato a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 334/1999 con particolare riguardo per la trasmissione alla Regione del rapporto di sicurezza ai fini dell'accessibilità alla popolazione interessata (art. 8 comma 9 e art. 22 comma 2) e per la comunicazione della modifica all'autorità competente in materia di impatto ambientale (art. 10, comma 2 lettera c) e che nei casi previsti dall'art. 23, la popolazione dovrà essere messa in grado di esprimere il proprio parere.

Per quanto riguarda invece il caso di aziende che non sono tenute a presentare il rapporto di sicurezza, se operano modifiche che comportano aggravio del preesistente livello di rischio viene previsto che il gestore comunichi al Comando Provinciale dei Vigili del fuoco l'esame del progetto di modifica ai sensi del D.P.R. n. 37/1998, ai fini del rilascio di un nuovo certificato di prevenzione incendi.

Sarà il Comando dei Vigili del fuoco a verificare l'ottemperanza del gestore degli obblighi previsti, con particolare riguardo per l'aggiornamento della notifica, del documento che definisce la politica e, se ricorrano le condizioni, rilascerà un nuovo certificato di prevenzione incendi con le modalità e le specificazioni stabilite dal D.P.R. 37/1998 e dal D.M. 4 maggio 1998.

Si osserva, infine, nella circolare che tutte le modifiche, anche quelle non comportanti aggravio di rischio di una attività non soggetta a presentazione di rapporto di sicurezza, possano avere ripercussioni anche positive, sia per quanto riguarda la pianificazione territoriale, sia per quanto riguarda la pianificazione dell'emergenza.